

MetLife Europe d.a.c.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Key Man Small Business

Contratto di Assicurazione Infortuni

Convenzione assicurativa n. AH/20/12 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:

- **DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni**
- **DIP aggiuntivo Danni - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni**
- **Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell'Informativa Privacy**
- **Fac-simile del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo**

Informazione importante

La polizza assicurativa è **facoltativa** e **non è connessa ad alcun prodotto finanziario** collocato da Deutsche Bank S.p.A. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Deutsche Bank S.p.A.

L'assicurato può **recedere** dal contratto mediante semplice richiesta scritta in forma libera da inviare alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R.

Il contratto è stato predisposto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" redatte da ANIA il 6 febbraio 2018.

Assicurazione Infortuni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)



Compagnia:
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto:
Key Man Small Business AH/20/12

Questo documento è stato aggiornato in data 26/09/2021 ed è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza **facoltativa** che ha lo scopo di proteggere l'aderente da eventi dannosi che possono colpire la persona dell'assicurato. La banca, in qualità di contraente della Convenzione collettiva n. AH/20/12, offre la polizza ai propri clienti.

La polizza non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato dalla banca. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con la banca.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti garanzie:

- ✓ **Decesso da infortunio**
Somma assicurata: corrisponde alla somma prevista dal piano assicurativo scelto (€ 25.000,00, € 50.000,00, € 75.000,00 o € 100.000,00).
- ✓ **Invalità Permanente da infortunio**
Somma assicurata: l'importo viene determinato sulla base della somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto (€ 25.000,00, € 50.000,00, € 75.000,00 o € 100.000,00) in proporzione al grado di invalidità permanente accertato.
- ✓ **Diaria da Ricovero da infortunio**
Somma assicurata: € 200,00 per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 120 giorni per assicurato e per annualità assicurativa.
- ✓ **Diaria da Convalescenza post ricovero da infortunio – valida solo in Italia**
Somma assicurata: € 100,00 per ogni giorno di convalescenza fino ad un massimo di 30 giorni per assicurato e per annualità assicurativa.
- ✓ **Frattura ossea da infortunio**
Somma assicurata: € 2.000,00 per ogni frattura ossea tra quelle garantite, fino ad un massimo di € 6.000,00 per assicurato e per annualità assicurativa.
- ✓ **Inabilità Temporanea Totale da infortunio**
Somma assicurata: € 200,00 al mese, fino ad un massimo di 12 mensilità per assicurato e per contratto.

Le garanzie **Diaria da Convalescenza post ricovero da infortunio** ed **Inabilità Temporanea Totale da infortunio non sono cumulabili.**



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" del DIP aggiuntivo Danni;
- ✗ sono portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze di:

- ! guida e uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove;
- ! collaudo di mezzi di trasporto in genere e guida dei medesimi qualora l'assicurato sia privo della prescritta abilitazione o in stato di ubriachezza o ebbrezza;
- ! guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquee;
- ! partecipazione a competizioni - o relative prove e/o allenamenti - svolte sotto l'egida delle federazioni sportive competenti o comunque remunerative o a carattere professionistico;
- ! abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- ! alcolismo acuto o cronico;
- ! delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- ! guerra (dichiarata o non dichiarata), insurrezione generale, occupazione militare ed invasione; se l'assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dall'Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, l'esclusione opera dopo il 14° giorno dall'inizio delle ostilità;
- ! atti di terrorismo perpetrati tramite l'utilizzo di sostanze chimiche, biologiche o tramite l'utilizzo dell'energia nucleare;
- ! danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare;
- ! infarto;
- ! servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- ! lo svolgimento delle attività di pugilato, atletica pesante, alpinismo, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere, sci acrobatico, football americano e rugby, anche se effettuate per professione;
- ! viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo, ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;
- ! infortuni verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza dalla copertura assicurativa;
- ! malattia mentale o nervosa se causa o concausa dell'infortunio;
- ! tentato suicidio e atti di autolesionismo.

Per la garanzia **Decesso** è inoltre escluso:

- ! il suicidio dell'assicurato.

Per la garanzia Invalidità Permanente:

! è prevista una franchigia assoluta del 3% per invalidità fino al 10% della totale.

Per la garanzia Diaria da Ricovero sono inoltre escluse:

! le degenze diurne in day hospital.

Per la garanzia Inabilità Temporanea Totale:

! è previsto un periodo di franchigia assoluta di 15 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di inabilità.

Sono inoltre escluse le conseguenze di:

! ogni affezione lombare o dorsale senza una patologia comprovata.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, eccetto la garanzia Diaria da Convalescenza post ricovero da infortunio che è valida solo in Italia.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di pagare il premio.

In caso di sinistro, devi comunicarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia presso l'Intermediario April Italia Srl, presentando i documenti elencati nel modulo di denuncia.



Quando e come devo pagare?

Puoi pagare il premio a favore della Contraente a mezzo di bonifico bancario, che deve essere disposto da un conto corrente a te intestato aperto presso la Contraente. Il premio è successivamente versato dalla Contraente alla Compagnia, in via anticipata e in un'unica soluzione.

Se hai scelto una durata della polizza pari a 12 mesi, il premio relativo alla prima annualità deve essere pagato con la modalità sopra descritta, mentre, in caso di tacito rinnovo del Programma Assicurativo, il premio relativo alle annualità successive sarà addebitato direttamente dalla Compagnia, per il tramite dell'Intermediario April Italia Srl, sul conto corrente aperto presso la Contraente che hai comunicato in fase di sottoscrizione della polizza. Per il pagamento del premio relativo alle annualità successive alla prima, hai facoltà di modificare il conto corrente di addebito rispetto a quello utilizzato per il pagamento della prima annualità, dandone comunicazione direttamente all'Intermediario April Italia Srl.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio a mezzo di bonifico bancario, a condizione che il bonifico vada a buon fine e che il modulo di adesione alla polizza sia stato regolarmente sottoscritto. La copertura assicurativa rimane in vigore per la durata che hai scelto compresa tra 12, 24, 36, 48, 60 o 72 mesi.

Se hai scelto una durata pari a 12 mesi, la polizza si **rinnoverà tacitamente** di anno in anno a condizione che, alla data del rinnovo, l'assicurato non abbia ancora compiuto 75 anni e sia in possesso dei requisiti di assicurabilità.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, l'aderente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di inizio della polizza.

Dopo ogni sinistro, l'aderente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Se la durata della polizza supera i 5 anni, a partire dall'inizio del quinto anno l'aderente può recedere dal contratto senza alcun onere e con effetto a decorrere dall'inizio dell'annualità successiva a quella in cui viene esercitato il recesso.

Se l'aderente ha scelto una durata della polizza pari a 12 mesi, può disdire il contratto ad ogni ricorrenza annuale del medesimo con 30 giorni di preavviso.

In caso di recesso sarà restituito all'aderente il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

In caso di disdetta le garanzie cessano alla scadenza annuale del contratto e la polizza non sarà più rinnovata.

Puoi recedere dal contratto o disdire la polizza mediante **semplice richiesta scritta** in forma libera da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R alla Compagnia presso l'intermediario scrivendo a: Brokeronline April, casella postale 178 - 26100 Cremona oppure all'indirizzo e-mail: brokeronlinebackoffice@pec.it.

Assicurazione Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia



Prodotto: Key Man Small Business AH/20/12

Questo documento è stato aggiornato in data 26/09/2021 ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

L'aderente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00110, con Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | tel. 06.492161 | sito internet: www.metlife.it | pec: mel-italia@legalmail.it.

MetLife Europe d.a.c. è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed è soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

Il patrimonio netto di MetLife Europe d.a.c. alla data del 31 dicembre 2020 è pari a € 1.791.603.000,00 comprende capitale sociale emesso pari a € 4.379.000,00 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 4.379.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 1.787.224.000,00. Il valore dell'indice di solvibilità di MetLife Europe d.a.c. è pari al 186%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 777.000.000 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 1.444.000.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 349.000.000. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <http://www.metlife.eu/financial-reports/>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Decesso da infortunio	In caso di decesso dell'assicurato a seguito di infortunio, l'Impresa corrisponde al beneficiario la somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto.									
	<table border="1"><thead><tr><th>PIANO ASSICURATIVO</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>SOMMA ASSICURATA</td><td>€ 25.000,00</td><td>€ 50.000,00</td><td>€ 75.000,00</td><td>€ 100.000,00</td></tr></tbody></table>	PIANO ASSICURATIVO	A	B	C	D	SOMMA ASSICURATA	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00
PIANO ASSICURATIVO	A	B	C	D						
SOMMA ASSICURATA	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00						
Invalità Permanente da infortunio	In caso di invalidità permanente dell'assicurato a seguito di infortunio, l'Impresa corrisponde al beneficiario un indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto dall'aderente, in proporzione al grado di invalidità permanente accertata.									
	<table border="1"><thead><tr><th>PIANO ASSICURATIVO</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>SOMMA ASSICURATA</td><td>€ 25.000,00</td><td>€ 50.000,00</td><td>€ 75.000,00</td><td>€ 100.000,00</td></tr></tbody></table>	PIANO ASSICURATIVO	A	B	C	D	SOMMA ASSICURATA	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00
PIANO ASSICURATIVO	A	B	C	D						
SOMMA ASSICURATA	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00						
Diaria da Ricovero da infortunio	In caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato a seguito di infortunio, l'Impresa corrisponde al beneficiario una diaria pari a € 200,00 per ogni giorno di degenza con pernottamento, fino ad un massimo di 120 giorni per assicurato e per annualità assicurativa.									
	La prestazione viene corrisposta a condizione che: <ul style="list-style-type: none">l'infortunio si sia verificato nel periodo di validità della polizza;il ricovero:<ul style="list-style-type: none">sia iniziato nel periodo di validità della polizza;sia disposto da personale medico e documentato da cartella clinica;comporti almeno un pernottamento in istituto di cura.									
Diaria da Convalescenza post Ricovero da infortunio – valida solo in Italia	In caso di Convalescenza dell'assicurato successiva ad un ricovero, l'Impresa corrisponde al beneficiario una diaria pari a € 100,00 per ogni giorno di convalescenza, fino ad un massimo di 30 giorni per assicurato e per annualità assicurativa. La prestazione viene corrisposta a partire dal giorno successivo a quello di dimissione dall'istituto di cura a condizione che:									
	<ul style="list-style-type: none">il ricovero sia stato indennizzato a termini di polizza;il periodo di convalescenza sia iniziato nel periodo di validità della polizza;il periodo di convalescenza sia stato prescritto in fase di dimissione dall'istituto di cura oppure dal medico curante entro e non oltre il terzo giorno dalla dimissione dall'istituto di cura.									

Frattura ossea da infortunio	<p>Se viene diagnosticata all'assicurato una frattura ossea a seguito di infortunio tra quelle di seguito riportate, l'Impresa corrisponde al beneficiario un indennizzo pari a € 2.000,00 per ogni singola frattura ossea, fino ad un massimo di 3 sinistri o € 6.000,00 per assicurato e per annualità assicurativa.</p> <table border="1" data-bbox="411 210 1465 300"> <thead> <tr> <th colspan="2">FRATTURE OSSEE GARANTITE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anca, bacino, gamba, rotula, femore, tallone; ▪ gomito, avambraccio, omero, frattura di Colles; ▪ scapola, clavicola, sterno; </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mano, piede; ▪ colonna vertebrale, una o più coste, coccige, cranio; ▪ mascella inferiore o superiore, zigomo, naso. </td> </tr> </tbody> </table> <p>La prestazione viene corrisposta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'infortunio si sia verificato nel periodo di validità della polizza; ▪ la frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. 	FRATTURE OSSEE GARANTITE		<ul style="list-style-type: none"> ▪ anca, bacino, gamba, rotula, femore, tallone; ▪ gomito, avambraccio, omero, frattura di Colles; ▪ scapola, clavicola, sterno; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mano, piede; ▪ colonna vertebrale, una o più coste, coccige, cranio; ▪ mascella inferiore o superiore, zigomo, naso.
FRATTURE OSSEE GARANTITE					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ anca, bacino, gamba, rotula, femore, tallone; ▪ gomito, avambraccio, omero, frattura di Colles; ▪ scapola, clavicola, sterno; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mano, piede; ▪ colonna vertebrale, una o più coste, coccige, cranio; ▪ mascella inferiore o superiore, zigomo, naso. 				
Inabilità Temporanea Totale da infortunio	<p>In caso di inabilità temporanea totale dell'assicurato a seguito di infortunio (ITT) l'Impresa corrisponde al beneficiario una prestazione fissa pari a € 200,00 ogni 30 giorni, a partire dal 16° giorno di ITT, fino ad un massimo di 12 prestazioni per assicurato e per contratto.</p> <p>La prestazione viene corrisposta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'infortunio si sia verificato nel periodo di validità della polizza; ▪ l'ITT sia iniziata nel periodo di validità della polizza; ▪ l'ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta pari a 15 giorni consecutivi; ▪ l'ITT sia certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'unione europea. 				



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: i sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all'Impresa presso l'Intermediario all'indirizzo Brokeronline April, casella postale 178, 26100 Cremona, oppure all'indirizzo e-mail helpline@brokeronline.it. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale. Per informazioni ed assistenza è possibile scrivere ai recapiti sopra indicati oppure telefonare al numero 800.92.13.13 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: non prevista.</p> <p>Prescrizione: l'assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il comma, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (come ad esempio non dichiarare di essere portatore di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66%) possono comportare la cessazione della polizza o la perdita del diritto a ricevere l'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.



Quando e come devo pagare?

Premio	L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il premio ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza, con almeno 60 giorni di preavviso. In tal caso, potrai recedere dalla polizza senza spese, comunicandolo all'Impresa con almeno 30 giorni di preavviso sulla data di scadenza del quinquennio.
Rimborso	<p>Hai diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se l'assicurato perde i requisiti di assicurabilità o diventa soggetto non assicurabile; ▪ recesso dal contratto da parte dell'aderente. <p>L'Impresa effettua il rimborso del premio al netto delle imposte e della porzione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.</p> <p>Se sono assicurate più persone, l'Impresa restituirà la porzione di premio relativa al singolo assicurato che ha perso i requisiti di assicurabilità o che è diventato soggetto non assicurabile.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di decesso dell'assicurato; ▪ se l'assicurato perde i requisiti di assicurabilità o diventa soggetto non assicurabile; ▪ in caso di recesso dal contratto da parte dell'aderente; ▪ se hai scelto una durata della polizza pari a 12 mesi, in caso di disdetta del contratto. <p>Se sono assicurate più persone, la polizza cessa se la causa di cessazione riguarda tutti gli assicurati.</p>
Sospensione	<p>Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se non paghi il premio, la polizza resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui paghi quanto dovuto. Se hai scelto una durata della polizza pari a 12 mesi, qualora in caso di tacito rinnovo della medesima non paghi, alle scadenze convenute, i premi successivi al premio di primo anno, la polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza. Puoi riattivare la polizza versando i premi mancanti. In questo caso la polizza riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi quanto dovuto, senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione della polizza non saranno indennizzati.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza è risolta di diritto se l'Impresa, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio è scaduto, non agisce per la riscossione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Sono assicurabili le persone che:

- al momento dell'adesione alla polizza:
 - a) siano residenti in Italia;
 - b) siano munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
 - c) abbiano un'età compresa tra 18 e 69 anni;
 - d) siano liberi professionisti o, se l'aderente è un'azienda, ricoprano la qualifica di rappresentante legale, amministratore, dirigente, socio o titolare dell'azienda stessa.
- al termine del periodo di durata della polizza, non abbiano ancora compiuto 75 anni.

Se l'aderente è un'azienda, sono assicurabili fino ad un massimo di 4 persone fisiche per azienda.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione (inclusi nell'importo del premio): 55,00% del premio netto imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami dell'Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:</p> <p style="text-align: center;">METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma Tel. 06.492161 Fax 06.49216300 Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it</p> <p>Il reclamante potrà presentare reclamo all'Impresa anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti".</p> <p>Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.</p> <p>Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it.</p> <p>In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell'istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Infortuni Key Man Small Business – Convenzione assicurativa n. AH/20/12
stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Questo documento è stato aggiornato in data 26/09/2021 ed è l'ultimo disponibile

Eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento potranno essere comunicati ai contraenti/assicurati in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia www.metlife.it o nell'area riservata, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento Ivass n. 41/2018.

INDICE

GLOSSARIO	2
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Caratteristiche del prodotto	3
Art. 2 – Conclusione del Contratto / Inizio e termine del Programma Assicurativo	3
2.1 – Modalità di perfezionamento del Contratto	3
2.2 – Decorrenza e Durata del Programma Assicurativo	3
2.3 – Cessazione del Programma Assicurativo	4
2.4 – Recesso.....	4
2.5 – Disdetta.....	4
Art. 3 – Premio assicurativo	4
3.1 – Premio	4
3.2 – Modalità di pagamento del Premio	5
3.3 – Sospensione del Contratto per mancato pagamento dei premi	5
3.4 – Rivedibilità del Premio	5
Art. 4 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti	5
Art. 5 – Aggravamento e Diminuzione del rischio in corso di Contratto	5
Art. 6 – Legge applicabile	6
Art. 7 – Prescrizione	6
Art. 8 – Risoluzione delle controversie	6
8.1 – Foro competente / Procedimento di mediazione.....	6
8.2 – Arbitrato	6
Art. 9 – Valuta	6
Art. 10 – Esonero dalla denuncia di altri contratti di assicurazione	6
Art. 11 – Rinuncia al diritto di surrogazione	6
SEZIONE II – OGGETTO DEL CONTRATTO	6
Art. 12 – Programma Assicurativo	6
Art. 13 – Validità territoriale delle garanzie	7
Art. 14 – Piano assicurativo e somma assicurata	7
Art. 15 – Persone assicurabili	7
Art. 16 – Esclusioni valide per tutte le garanzie	7
SEZIONE III – GARANZIE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO	7
Art. 17 – Decesso a seguito di Infortunio	7
17.1 – Oggetto della garanzia.....	7
17.2 – Morte presunta.....	8
17.3 – Esclusioni.....	8
Art. 18 – Invalidità Permanente a seguito di Infortunio	8
18.1 – Oggetto della garanzia.....	8
18.2 – Franchigia.....	8
18.3 – Criteri di Indennizzo	8
Art. 19 – Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio	9
19.1 – Oggetto della garanzia.....	9
19.2 – Esclusioni	9
19.3 – Prestazione massima.....	9
Art. 20 – Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio – valida solo in Italia	9
20.1 – Oggetto della garanzia.....	9
20.2 – Prestazione massima.....	9
Art. 21 – Frattura ossea a seguito di Infortunio	10
21.1 – Oggetto della garanzia.....	10
21.2 – Prestazione massima.....	10
Art. 22 – Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio	10
22.1 – Oggetto della garanzia	10
22.2 – Esclusioni	10

22.3 – Franchigia	10
22.4 – Prestazione massima.....	10
SEZIONE IV – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	11
Art. 23 – Denuncia di Sinistro	11
Art. 24 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro	11
Art. 25 – Criteri per la determinazione dell’Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro	11
SEZIONE V – RICHIESTA DI INFORMAZIONI / RECLAMI	12
Art. 26 – Richiesta di Informazioni	12
Art. 27 – Reclami.....	12
27.1 – Reclami all’Impresa di assicurazioni	12
27.2 – Reclami all’Intermediario.....	12
27.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza.....	12
INFORMATIVA PRIVACY	13
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	

GLOSSARIO

Aderente: il libero professionista o l’azienda, titolare di un conto corrente aperto presso la Contraente, che aderisce al Programma Assicurativo e corrisponde il Premio.

Alcolismo: abuso di bevande alcoliche, sia di tipo occasionale (alcolismo acuto o ebbrezza alcolica) sia di tipo abituale (alcolismo cronico).

Annualità assicurativa: periodo pari ad un anno, calcolato a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.

Assicurato:

- se l’Aderente è un libero professionista, l’Assicurato coincide con l’Aderente;
- se l’Aderente è un’azienda, l’Assicurato - che presta il consenso alla stipula del Contratto - coincide con la persona fisica indicata dall’azienda nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo.

Beneficiario:

- se l’Aderente è un libero professionista, il beneficiario coincide con il libero professionista o, in caso di decesso, con i suoi eredi legittimi e testamentari; con riferimento alla garanzia Decesso a seguito di Infortunio, il libero professionista può tuttavia designare un beneficiario diverso compilando l’apposita sezione del Modulo di adesione al Programma Assicurativo o con successiva designazione;
- se l’Aderente è l’azienda, il Beneficiario coincide con l’azienda.

Compagnia: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.

Contratto (o Polizza): il contratto di assicurazione stipulato dall’Aderente con la Compagnia.

Convalescenza: il periodo di tempo immediatamente successivo alla dimissione dall’Istituto di cura, necessario per riabilitazione e cure, prescritto in fase di dimissione oppure dal medico curante.

Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento.

Decorrenza del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il momento in cui le garanzie acquistano efficacia.

Diaria: indennità giornaliera.

Durata del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il periodo di efficacia delle garanzie.

Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.

Franchigia:

- per la garanzia Invalidità Permanente, è la parte del danno (espressa in percentuale) che rimane a carico dell’Assicurato;
- per la garanzia Inabilità Temporanea Totale, è il periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’Indennizzo.

Frattura ossea: rottura di un osso parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario: April Italia S.r.l. con sede legale in Via Cappuccio, 13 - 20123 Milano, iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.

Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture per anziani, le case di cura per lungodegenze o convalescenza, le strutture che hanno prevalentemente finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Italia: il territorio della Repubblica italiana.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.

Malattia mentale o nervosa: ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricompresa nell'articolo V della nona revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9 del OMS) e successive modifiche.

Modulo di adesione al Programma Assicurativo: il documento sottoscritto dall'Assicurato che prova l'adesione al Programma Assicurativo.

Premio: la somma versata alla Compagnia per le garanzie offerte.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie offerte dalla Compagnia.

Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento, disposta da personale medico e documentata da cartella clinica. Resta inteso che la permanenza in Istituto di cura o Pronto Soccorso senza che sia disposto il Ricovero da parte di personale medico non è indennizzabile a termini di Polizza.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è offerto il Programma Assicurativo.

Tutore immobilizzante: presidio immobilizzante inamovibile, limitatamente al tronco o ai grandi segmenti scheletrici, per il quale l'Assicurato sia costretto a riposo assoluto o sia impossibilitato a deambulare liberamente e comunque non sia in grado di attendere autonomamente alle normali esigenze di vita e/o alle occupazioni professionali.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 – Caratteristiche del prodotto

Si tratta di una Polizza **facoltativa** che ha lo scopo di proteggere l'Aderente da eventi dannosi che possono colpire la persona dell'Assicurato. La banca, in qualità di Contraente della Convenzione collettiva n. AH/20/12, offre la polizza ai propri clienti.

La Polizza non è connessa ad alcun prodotto finanziario collocato dalla Contraente. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con la Contraente.

Sono inclusi nel Programma Assicurativo anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza e colpa anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- gli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità civili e militari durante servizio regolare di traffico civile; **sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;**
- gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione **per un periodo massimo di 14 giorni** dall'inizio delle ostilità, se l'Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dall'Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace;
- gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano provocati dall'**abuso di psicofarmaci**, dall'**uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico** o da **Alcolismo**;
- le lesioni determinate da sforzi, **esclusi gli infarti**;
- le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, con l'intesa che:
 - qualora l'ernia risulti operabile secondo parere medico, non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
 - qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell'invalidità permanente totale. In caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa all'arbitrato secondo la procedura prevista all'art. 8.2.

La Compagnia assume il rischio sulla base delle comunicazioni della Contraente e delle dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato.

Art. 2 – Conclusione del Contratto / Inizio e termine del Programma Assicurativo

2.1 – Modalità di perfezionamento del Contratto

Il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione al Programma Assicurativo da parte dell'Aderente e dell'Assicurato.

2.2 – Decorrenza e Durata del Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio a mezzo di bonifico bancario, a condizione che il bonifico vada a buon fine e che il Modulo di adesione al Programma Assicurativo sia stato regolarmente sottoscritto. Il Programma Assicurativo rimane in vigore per la durata scelta dall'Aderente compresa tra 12, 24, 36, 48, 60 o 72 mesi.

i **Se l'Aderente ha scelto una durata pari a 12 mesi**, il Contratto si **rinnoverà tacitamente** di anno in anno a condizione che, alla data del rinnovo, almeno uno degli assicurati non abbia ancora compiuto 75 anni, sia in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all'art. 15 lett. a), b), d) ed il Premio sia pagato, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all'art. 2.5.

2.3 – Cessazione del Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) se, in corso di Contratto, l'Assicurato perde i requisiti di assicurabilità di cui all'art. 15 lett. a), b), d) o diventa soggetto non assicurabile ai sensi dell'art. 15;
- c) in caso di recesso dal Contratto da parte dell'Aderente;
- d) se l'Aderente ha scelto una Durata della Polizza pari a 12 mesi, in caso di disdetta del Contratto.

Nei casi a), d) non è dovuta alcuna restituzione di Premio.

Nel caso b) la Compagnia, per il tramite dell'Intermediario, restituirà all'Aderente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della porzione di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Resta inteso che, se sono assicurate più persone, la Compagnia restituirà la porzione di Premio relativa al singolo Assicurato che ha perso i requisiti di assicurabilità o che è diventato soggetto non assicurabile.

Nel caso c) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio nei termini specificati all'art. 2.4.

Se sono assicurate più persone, il Programma Assicurativo cessa se la causa di cessazione riguarda tutti gli assicurati.

i **La Polizza non è connessa ad alcun prodotto finanziario** collocato dalla Contraente. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con la Contraente.

2.4 – Recesso

L'Aderente ha diritto di recedere dal Contratto, **entro 60 giorni** dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo, mediante **semplice richiesta scritta** in forma libera da inviare a mezzo di **lettera raccomandata A/R** alla Compagnia presso l'Intermediario scrivendo a:

BROKERONLINE APRIL
Casella Postale 178 - 26100 Cremona | E-mail: brokeronlinebackoffice@pec.it

Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione. In tal caso la Compagnia, per il tramite della Contraente, restituirà all'Aderente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della porzione di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza, l'Aderente ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo **entro 60 giorni** dalla data di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, inviando una **lettera raccomandata A/R** alla Compagnia presso l'Intermediario scrivendo ai recapiti sopra indicati. **Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione.** In tal caso la Compagnia, per il tramite dell'Intermediario, restituirà all'Aderente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Se la durata del Contratto supera i 5 anni, **a partire dall'inizio del quinto anno** spetterà inoltre all'Aderente il diritto di recedere senza alcun onere e con effetto a decorrere dall'inizio dell'annualità successiva a quella in cui viene esercitato il recesso. In questo caso la Compagnia, per il tramite dell'Intermediario, restituirà all'Aderente il Premio al netto delle imposte e della porzione di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Resta inteso che il Contratto dovrà rimanere in vita per almeno 5 anni e che il recesso potrà essere esercitato a condizione che non si siano verificati sinistri che abbiano determinato la cessazione della copertura ai sensi dell'art. 2.3. Qualora, successivamente al rimborso del Premio, sia liquidato un Sinistro che abbia determinato la cessazione del Programma Assicurativo, l'Indennizzo sarà ridotto in ragione del Premio già rimborsato all'Aderente.

Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare la Compagnia presso l'Intermediario ai recapiti sopra indicati oppure al numero 800.92.13.13 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

2.5 – Disdetta

La facoltà di disdire il Programma Assicurativo è prevista solo se l'Aderente ha scelto una Durata della Polizza pari a 12 mesi.

L'Aderente ha diritto di disdire il Contratto ad ogni ricorrenza annuale del medesimo con **30 giorni di preavviso**, inviando una **lettera raccomandata A/R** alla Compagnia presso l'Intermediario scrivendo a:

BROKERONLINE APRIL
Casella Postale 178 - 26100 Cremona | E-mail: brokeronlinebackoffice@pec.it

In tal caso le garanzie cessano alla scadenza annuale del Contratto ed il Programma Assicurativo non sarà più rinnovato.

La Compagnia ha diritto di disdire il Contratto ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo, dandone comunicazione all'Aderente con **preavviso di almeno 30 giorni** sulla data di scadenza del quinquennio. In tal caso, le garanzie cessano alla scadenza del quinquennio ed il Programma Assicurativo non sarà più rinnovato.

Art. 3 – Premio assicurativo

3.1 – Premio

Il Premio è unico ed è pari, per ciascun Assicurato, all'importo indicato nella tabella di seguito riportata, in base al piano assicurativo ed alla Durata della Polizza scelti dall'Aderente al momento dell'adesione al Programma Assicurativo.

La Compagnia applica uno sconto di Premio per i programmi assicurativi di durata superiore a 12 mesi. A fronte dello sconto, l'Aderente non potrà recedere dal Contratto per i primi 5 anni di Durata del Programma Assicurativo, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.4.

PIANO ASSICURATIVO	DURATA POLIZZA (IN MESI)					
	12	24	36	48	60	72
A	€ 433,00	€ 821,00	€ 1.198,50	€ 1.554,00	€ 1.888,50	€ 2.201,00
B	€ 519,50	€ 985,50	€ 1.438,50	€ 1.865,50	€ 2.267,50	€ 2.642,50
C	€ 606,00	€ 1.150,00	€ 1.679,00	€ 2.177,50	€ 2.646,00	€ 3.084,00
D	€ 692,50	€ 1.314,50	€ 1.919,00	€ 2.489,00	€ 3.025,00	€ 3.525,50
Sconto di Premio		5,00%	7,50%	10,00%	12,50%	15,00%

Il Premio viene utilizzato dalla Compagnia per far fronte ai rischi assunti in Contratto. Pertanto, nel caso in cui l'evento assicurato non si verifichi, rimarrà totalmente acquisito dalla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.

3.2 – Modalità di pagamento del Premio

L'Aderente può pagare il Premio a favore della Contraente a mezzo di bonifico bancario, che deve essere disposto da un conto corrente a lui intestato aperto presso la Contraente. Il Premio è successivamente versato dalla Contraente alla Compagnia, in via anticipata e in un'unica soluzione.



Se l'Aderente ha scelto una Durata del Contratto pari a 12 mesi, il Premio relativo alla prima annualità deve essere pagato con la modalità sopra descritta, mentre, in caso di tacito rinnovo del Programma Assicurativo, il Premio relativo alle annualità successive sarà addebitato direttamente dalla Compagnia, per il tramite dell'Intermediario, sul conto corrente aperto presso la Contraente comunicato dall'Aderente in fase di sottoscrizione del Contratto. Per il pagamento del Premio relativo alle annualità successive alla prima, l'Aderente ha facoltà di modificare il conto corrente di addebito rispetto a quello utilizzato per il pagamento della prima annualità, dandone comunicazione direttamente all'Intermediario.

3.3 – Sospensione del Contratto per mancato pagamento dei premi

Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se l'Aderente non paga il Premio, il Programma Assicurativo resta sospeso fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto.

Se l'Aderente ha scelto una Durata del Contratto pari a 12 mesi, qualora in caso di tacito rinnovo del Programma assicurativo non paghi, alle scadenze convenute, i premi successivi al premio di primo anno, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza. L'Aderente può riattivare il Programma Assicurativo versando i premi mancanti. In questo caso il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto, senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati.

Il Contratto è risolto di diritto se la Compagnia, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto, non agisce per la riscossione.

3.4 – Rivedibilità del Premio

Nell'ipotesi in cui i dati medi (es. età, rapporto maschi/femmine, sinistrosità, etc.) non dovessero risultare in linea con le ipotesi di tariffazione, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il Premio ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo, dandone comunicazione all'Aderente con un **preavviso di almeno 60 giorni** sulla data di scadenza del quinquennio.

Resta inteso che l'Aderente potrà recedere dal Contratto senza spese con **preavviso di almeno 30 giorni** sulla data di scadenza del quinquennio, inviando una **lettera raccomandata A/R** alla Compagnia presso l'Intermediario scrivendo a:

BROKERONLINE APRIL

Casella Postale 178 - 26100 Cremona | E-mail: brokeronlinebackoffice@pec.it

Se l'Aderente non esercita il diritto di recesso, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni a partire dal quinquennio successivo.

Art. 4 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l'Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:

- sono causa di annullamento del Contratto quando l'Aderente/Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall'art. 1892 c.c.;
- non sono causa di annullamento del Contratto quando l'Aderente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Aderente/Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall'art. 1893 c.c.

Art. 5 – Aggravamento e Diminuzione del rischio in corso di Contratto

Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni dello stato di salute o della professione dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 6 – Legge applicabile

Al Contratto si applica la legge italiana.

Art. 7 – Prescrizione

Le garanzie di cui al presente Contratto sono classificate nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in **2 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Eventuali sinistri denunciati dopo il termine sopra indicato non saranno pertanto indennizzati dalla Compagnia.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

8.1 – Foro competente / Procedimento di mediazione

Per le controversie relative al Contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Aderente, Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.

8.2 – Arbitrato

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, la Compagnia e l'Assicurato (di seguito le "parti") potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell'istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 9 – Valuta

Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati e conseguentemente corrisposti nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

Art. 10 – Esonero dalla denuncia di altri contratti di assicurazione

L'Aderente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione aventi ad oggetto il medesimo rischio.

L'Aderente non può sottoscrivere più di un Contratto relativo alla Convenzione assicurativa n. AH/20/12 per la stessa persona fisica. Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, la Compagnia considererà valido esclusivamente il Contratto sottoscritto con la data più remota e restituirà all'Aderente i premi incassati, al netto delle imposte, in relazione ai contratti sottoscritti successivamente.

Art. 11 – Rinuncia al diritto di surrogazione


La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'Infortunio per il recupero dell'Indennizzo pagato.

SEZIONE II – OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 12 – Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo prevede le seguenti garanzie:

- **Decesso** a seguito di Infortunio;
- **Invalidità Permanente** a seguito di Infortunio;
- **Diaria da Ricovero** a seguito di Infortunio;
- **Diaria da Convalescenza post Ricovero** a seguito di Infortunio – valida solo in Italia;
- **Frattura ossea** a seguito di Infortunio;
- **Inabilità Temporanea Totale** a seguito di Infortunio;

 Le garanzie **Diaria da Convalescenza post Ricovero** a seguito di Infortunio ed **Inabilità Temporanea Totale** a seguito di Infortunio **non sono cumulabili**. Qualora l'Assicurato abbia diritto al pagamento di entrambe le prestazioni, la Compagnia corrisponderà soltanto la prestazione che prevede l'Indennizzo più elevato.

Art. 13 – Validità territoriale delle garanzie

Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, **eccetto la garanzia Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio che è valida solo in Italia.**

Art. 14 – Piano assicurativo e somma assicurata

Al momento dell'adesione al Programma Assicurativo l'Aderente può scegliere tra diversi piani assicurativi, ciascuno dei quali prevede somme assicurate differenti per le garanzie Decesso a seguito di Infortunio ed Invalidità Permanente a seguito di Infortunio. Il Premio varia in base al piano assicurativo scelto.

Il piano assicurativo scelto è indicato nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo.

Art. 15 – Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che:

- al momento dell'adesione al Programma Assicurativo:
 - a) siano residenti in Italia;
 - b) siano munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
 - c) abbiano un'età compresa tra **18 e 69 anni**;
 - d) siano liberi professionisti o, se l'Aderente è un'azienda, ricoprano la qualifica di rappresentante legale, amministratore, dirigente, socio o titolare dell'azienda stessa.
- al termine del periodo di Durata del Programma Assicurativo, **non abbiano ancora compiuto 75 anni.**

Se l'Aderente è un'azienda, sono assicurabili **fino ad un massimo di 4 persone fisiche** per azienda.

i Non sono assicurabili le persone fisiche che siano portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.

Art. 16 – Esclusioni valide per tutte le garanzie

i La Compagnia non sarà tenuta a prestare alcuna garanzia e non sarà obbligata a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:

- guida e uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove;
- collaudo di mezzi di trasporto in genere e guida dei medesimi qualora l'Assicurato sia privo della prescritta abilitazione o in stato di ubriachezza o ebbrezza;
- guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquei;
- partecipazione a competizioni - o relative prove e/o allenamenti - svolte sotto l'egida delle federazioni sportive competenti o comunque remunerative o a carattere professionistico;
- abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- Alcolismo;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- guerra (dichiarata o non dichiarata), insurrezione generale, occupazione militare ed invasione; se l'Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dall'Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, l'esclusione opera dopo il 14° giorno dall'inizio delle ostilità;
- atti di terrorismo perpetrati tramite l'utilizzo di sostanze chimiche, biologiche o tramite l'utilizzo dell'energia nucleare;
- danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare;
- infarto;
- servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- lo svolgimento delle attività di pugilato, atletica pesante, alpinismo, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere, sci acrobatico, football americano e rugby, anche se effettuate per professione;
- viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo, ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;
- infortuni verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza dalla copertura assicurativa;
- Malattia mentale o nervosa se causa o concausa dell'Infortunio;
- tentato suicidio e atti di autolesionismo.

SEZIONE III – GARANZIE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Art. 17 – Decesso a seguito di Infortunio

17.1 – Oggetto della garanzia

In caso di Decesso dell'Assicurato a seguito di Infortunio, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari alla somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto dall'Aderente.

PIANO ASSICURATIVO	A	B	C	D
SOMMA ASSICURATA	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Programma Assicurativo;
- il decesso sia avvenuto, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio e sia riconducibile allo stesso.

17.2 – Morte presunta

Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia corrisponde al Beneficiario la somma assicurata. La liquidazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini dell'art. 60 e seguenti c.c. Se, dopo la liquidazione della somma assicurata, dovesse risultare che il decesso non si sia verificato o che comunque non sia dipeso da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma liquidata. Resta inteso che l'Assicurato, a restituzione avvenuta, potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita o residua, senza che possano essere invocati dalla Compagnia eventuali termini di Prescrizione, che decorreranno da quel momento in avanti.

17.3 – Esclusioni

In aggiunta alle Esclusioni indicate all'art. 16, è escluso dal Programma Assicurativo il suicidio dell'Assicurato.

Art. 18 – Invalidità Permanente a seguito di Infortunio

18.1 – Oggetto della garanzia

i Per Invalidità Permanente si intende la perdita permanente, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione esercitata. L'Invalidità Permanente deve essere stata causata da Infortunio oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche.

In caso di Invalidità Permanente dell'Assicurato a seguito di Infortunio (IP) la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata prevista dal piano assicurativo scelto dall'Aderente, in proporzione al grado di IP accertato.

PIANO ASSICURATIVO	A	B	C	D
SOMMA ASSICURATA	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Programma Assicurativo;
- l'IP venga accertata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
- l'IP venga accertata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio e sia riconducibile allo stesso;
- l'IP sia superiore alla Franchigia assoluta del 3%.

Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell'Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all'Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente.

18.2 – Franchigia

In caso di Invalidità Permanente dell'Assicurato a seguito di Infortunio (IP) fino al 10% della totale, è prevista l'applicazione di una Franchigia assoluta del 3%. Di conseguenza:

- se l'IP è pari o inferiore al 3%, il Sinistro è in Franchigia e nessun Indennizzo viene corrisposto;
- se l'IP è superiore 3% e fino al 10%, l'Indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente la Franchigia del 3%;
- se l'IP è superiore al 10%, l'Indennizzo viene corrisposto interamente, senza applicazione della Franchigia del 3%.

Esempio

L'esempio è formulato considerando la sottoscrizione del piano assicurativo D che prevede una somma assicurata pari a € 100.000,00.

PERCENTUALE IP	2%	7%	20%
INDENNIZZO	Nessuno Il grado di IP è inferiore alla Franchigia del 3%	€ 4.000,00 Si applica la Franchigia del 3%	€ 20.000,00 Non si applica la Franchigia del 3%

18.3 – Criteri di Indennizzo

La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell'Infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente (IP) viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che:

- per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di IP previste per il lato destro varranno per il lato sinistro;
- la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di IP indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
- nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice o di una falange dell'alluce è stabilito nella metà della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito, mentre per la perdita di una falange di qualunque altro dito l'indennizzo è stabilito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera IP soltanto l'asportazione totale;
- nei casi di IP non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di IP tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali di IP saranno diminuite tenendo conto del grado di IP preesistente;
- per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l'Indennizzo per IP in misura da stabilirsi caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa.

Art. 19 – Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio

19.1 – Oggetto della garanzia

In caso di Ricovero in Istituto di cura dell'Assicurato a seguito di Infortunio, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario una Diaria pari a € 200,00 per ogni giorno di degenza con pernottamento.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'**Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Programma Assicurativo;**
- il **Ricovero:**
 - **sia iniziato nel periodo di validità del Programma Assicurativo;**
 - **sia disposto da personale medico e documentato da cartella clinica;**
 - **comporti almeno un pernottamento in Istituto di cura.**

Al termine del periodo di validità del Programma Assicurativo, qualora l'Assicurato sia ancora ricoverato, la Compagnia corrisponderà la prestazione per l'intero periodo di degenza, **fino a concorrenza dei limiti indicati all'art. 19.3.**

19.2– Esclusioni

In aggiunta alle Esclusioni indicate all'art. 16, non sono considerati ricoveri indennizzabili le degenze diurne in Day hospital.

19.3 – Prestazione massima

La prestazione è corrisposta fino ad un massimo di **120 giorni** per Assicurato e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero degli infortuni e dei ricoveri occorsi durante l'Annualità assicurativa medesima.

Esempio

Considerata una Diaria pari a € 200,00 ed il limite massimo di 120 giorni per Annualità assicurativa, qualora l'Assicurato venga ricoverato in Istituto di cura per 130 giorni, la Compagnia corrisponderà un Indennizzo pari a € 24.000,00.

Art. 20 – Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio – valida solo in Italia

20.1 – Oggetto della garanzia

In caso di Convalescenza dell'Assicurato successiva ad un Ricovero, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario una Diaria pari a € 100,00 per ogni giorno di Convalescenza.

La prestazione viene corrisposta a partire dal giorno successivo a quello di dimissione dall'Istituto di cura, a condizione che:

- il **Ricovero sia stato indennizzato a termini di Polizza;**
- il **periodo di Convalescenza sia iniziato nel periodo di validità del Programma Assicurativo;**
- il **periodo di Convalescenza sia stato prescritto in fase di dimissione dall'Istituto di cura oppure dal medico curante entro e non oltre il terzo giorno dalla dimissione dall'Istituto di cura.**

20.2 – Prestazione massima

La prestazione è corrisposta fino ad un massimo di **30 giorni** per Assicurato e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero degli infortuni e dei ricoveri occorsi durante l'Annualità assicurativa medesima.

Esempio

Considerata una Diaria pari a € 100,00 ed il limite massimo di 30 giorni per Annualità assicurativa, qualora sia prescritto all'Assicurato un periodo di Convalescenza di 40 giorni, la Compagnia corrisponderà un Indennizzo pari a € 3.000,00.

Art. 21 – Frattura ossea a seguito di Infortunio

21.1 – Oggetto della garanzia

Nel caso in cui sia diagnosticata all'Assicurato una Frattura ossea a seguito di Infortunio tra quelle di seguito riportate, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari a € 2.000,00 per ogni singola Frattura ossea.

FRATTURE OSSEE GARANTITE

- anca, bacino, gamba, rotula, femore, tallone;
- gomito, avambraccio, omero, frattura di Colles;
- scapola, clavicola, sterno;
- mano, piede;
- colonna vertebrale, una o più coste, coccige, cranio;
- mascella inferiore o superiore, zigomo, naso.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Programma Assicurativo;
- la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell'Infortunio.



Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l'Assicurato sia affetto da **osteoporosi** o da **altra Malattia delle ossa**, la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio opera con riferimento al Sinistro denunciato, dopodiché cesserà. Resta inteso che l'Assicurato potrà continuare ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo. In caso di più assicurati, la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare nei confronti delle altre persone assicurate.

21.2 – Prestazione massima

La prestazione è corrisposta fino ad un massimo di **3 sinistri** o **€ 6.000,00** per Assicurato e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle fratture ossee riportate durante l'Annualità assicurativa medesima.

Esempio

Considerata una somma assicurata pari a € 2.000,00 per ogni singola frattura ossea ed il limite massimo di € 6.000,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite riportate dall'Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 6.000,00.

Art. 22 – Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio

22.1– Oggetto della garanzia



Per Inabilità Temporanea Totale si intende la perdita totale e temporanea della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria professione.

In caso di Inabilità Temporanea Totale dell'Assicurato a seguito di Infortunio (ITT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione, corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 200,00 ogni 30 giorni, a partire dal 16° giorno di ITT.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Programma Assicurativo;
- l'ITT sia iniziata nel periodo di validità del Programma Assicurativo;
- l'ITT abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a **15 giorni consecutivi**;
- l'ITT sia certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.

Al termine del periodo di validità del Contratto, qualora l'Assicurato sia ancora inabile, la Compagnia corrisponderà la prestazione per l'intero periodo di ITT, **fino a concorrenza dei limiti indicati all'art. 22.4.**

22.2 – Esclusioni

In aggiunta alle Esclusioni indicate all'art. 16, sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata.

22.3 – Franchigia

La prestazione viene corrisposta a condizione che l'Inabilità Temporanea Totale dell'Assicurato a seguito di Infortunio (ITT) abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a **15 giorni consecutivi**. La Franchigia si calcola a partire dal primo giorno di ITT. Se, dopo meno di 15 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto, la Franchigia non viene applicata di nuovo, ma la durata massima d'indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo.

Esempio

PERIODO DI ITT	INDENNIZZO
Dal 12/09/2019 al 23/09/2019	Nessuno (il periodo di ITT è inferiore alla franchigia)
Dal 12/09/2019 al 17/12/2019	€ 600,00

22.4 – Prestazione massima

La prestazione è corrisposta fino ad un massimo di **12 prestazioni** per Assicurato e per Contratto, anche in caso di più periodi di ITT distinti.

SEZIONE IV – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. 23 – Denuncia di Sinistro

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia presso l'Intermediario scrivendo a:

BROKERONLINE APRIL

Casella Postale 178 - 26100 Cremona | E-mail: helplinedb@brokeronline.it

La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale. Per informazioni ed assistenza è possibile scrivere ai recapiti sopra indicati oppure telefonare al numero **800.92.13.13** dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati di seguito. L'invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, a condizione che la richiesta sia circoscritta al Sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l'accertamento del diritto alla prestazione in relazione alla storia e alla natura del Sinistro.

La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l'Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.

Art. 24 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro

Decesso a seguito di Infortunio

- Originale del certificato di morte
- Originale o copia conforme all'originale del certificato necroscopico rilasciato dall'Asl di competenza

Dovranno inoltre essere inviati alla Compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:

- Verbale del pronto soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Verbale redatto dalle autorità intervenute
- Certificato autoptico
- Copia conforme all'originale dell'accertamento dell'invalità permanente totale rilasciato dall'INPS o altro ente pubblico

Invalità Permanente a seguito di Infortunio

- Documentazione medica comprovante l'entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti

Dovranno inoltre essere inviati alla Compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:

- Copia conforme all'originale dell'accertamento dell'invalità permanente rilasciato dall'INPS o altro ente pubblico
- Verbale del pronto soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Verbale redatto dalle autorità intervenute

Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio

- Cartella clinica in copia conforme all'originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza

Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio – valida solo in Italia

- Certificato medico originale attestante la necessità ed il periodo di Convalescenza successivo al Ricovero

Frattura ossea a seguito di Infortunio

- Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Esame radiografico attestante la Frattura ossea

Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio

- Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Certificato medico originale attestante il periodo di Inabilità Temporanea Totale

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli **originali di Polizza** o dei **documenti presentati per la valutazione del Sinistro** qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest'ultima contesti l'autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.

Art. 25 – Criteri per la determinazione dell'Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro

I criteri per la determinazione dell'Indennizzo sono indicati nella Sezione III - agli articoli denominati "Oggetto della garanzia" - per ciascuna garanzia offerta.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell'impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE V – RICHIESTA DI INFORMAZIONI / RECLAMI

Art. 26 – Richiesta di Informazioni

L'Aderente/Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata:

- attraverso il sito web www.metlife.it cliccando su "Assistenza Clienti";
- scrivendo all'indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma.

La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Aderente/Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un'area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia www.metlife.it, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

Art. 27 – Reclami

27.1 – Reclami all'Impresa di assicurazioni

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:

METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI

Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | Tel. 06.492161 | Fax 06.49216300 | Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it

Il reclamante potrà presentare reclamo alla Compagnia anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti".

Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

27.2 – Reclami all'Intermediario

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente alla sua sede e saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

27.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia o dall'Intermediario.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

Siamo **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "**MetLife**" o "**Società**"). MetLife rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei suoi dati personali.

MetLife crede fortemente nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali della propria clientela. Questo documento si riferisce alla nostra "Informativa Privacy" e descrive come utilizziamo i suoi dati personali che raccogliamo e riceviamo nel rispetto della Legge Italiana in materia di Privacy (D.lgs. n. 196/2003 o "Codice Privacy", sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679 o "GDPR" e relativa legge di attuazione).

Desideriamo informarla che, al fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, nonché per verificare la qualità dei servizi resi, MetLife ha bisogno di trattare i soli dati personali che la riguardano necessari per stipulare ed eseguire il contratto (es. nome, recapiti, incluso e-mail e numeri telefonici, età, data di nascita, sesso, occupazione, etc.) che possono essere acquisiti:

- i. direttamente da lei;
- ii. tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili.

Tenuto conto che nella stipula e gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo (ad es. per la designazione beneficiaria o del referente terzo, per l'estensione della copertura ad altri soggetti, quali il nucleo familiare, testimoni, etc.) le precisiamo che è suo onere, fornire la presente informativa ai terzi suddetti, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente Informativa Privacy.

Ai fini dell'emissione e gestione della polizza, potrebbe fornire a MetLife o agli altri intermediari assicurativi che collaborano con MetLife, eventuali dati che la normativa qualifica come "particolari categorie di dati personali" indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. la liquidazione di un eventuale sinistro). Per "dato particolare" si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale.

Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa anticiricciaggia o per effettuare le verifiche di coerenza del prodotto assicurativo offerto ai suoi bisogni assicurativi). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti, né di contattarla per esigenze legate alla gestione del contratto.

Desideriamo inoltre informarla che La presente Informativa viene resa da MetLife anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. "catena assicurativa", ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007.

Quali sono i suoi diritti?

Il diritto ad essere informati attraverso un'informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, incluse le particolari categorie di dati.

Il diritto di accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, per verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.

Il diritto di rettifica per ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.

Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuarli (c.d. "diritto all'oblio"). Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l'obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.

Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di "bloccare" o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta per "bloccare" un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.

Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:

- ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
- se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l'adempimento di un contratto;
- se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.

Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).

Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela per offrire i prodotti coerenti alle esigenze assicurative oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare o la durata della copertura. Ciò implica che dal profilo di rischio riscontrato, potrebbe essere considerato non eleggibile a determinate coperture. In altre circostanze, la sua copertura potrebbe essere interrotta (ad es. per il raggiungimento dei limiti di età o per mancato pagamento del premio entro i limiti consentiti). L'utilizzo di processi decisionali automatizzati per tali finalità è necessario ai fini della conclusione e della gestione dei nostri contratti di polizza, riduce gli errori e aumenta il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica scrivendo a info.privacy@metlife.it.

Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.

Come contattarci o chiedere aiuto

Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro **Responsabile della protezione dei dati personali**, i cui recapiti sono di seguito riportati: **Telefono: (+39) 06 492161 o e-mail info.privacy@metlife.it.**

La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all' Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 - 00186, Roma, Tel: **(+39) 06.696771** o visitando il sito www.garanteprivacy.it.

Come possiamo contattarla

Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, e-mail, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto

previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L'accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.

Come proteggiamo i suoi dati personali

La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:

- proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
- rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
- assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di *disaster recovery*.

Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che noi riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.

Comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e sondaggi

Previo suo consenso, le offriamo l'opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto). Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.

Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell'iscrizione. Lei potrà anche selezionare l'opzione "disiscrizione" per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le proprie preferenze attraverso il nostro sito web www.metlife.it, scrivendo a MetLife Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma oppure attraverso l'indirizzo e-mail info.privacy@metlife.it.

A chi possono essere comunicati i suoi dati

I suoi dati potranno essere trattati, nell'ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.

Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente alla polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea e, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all'estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.

Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?

La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a leggi e disposizioni in materia di protezione e conservazione di dati personali applicabili specificatamente al settore assicurativo. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che conserviamo e aggiorniamo regolarmente, fino a 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa).

Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali quando non abbiamo più motivo di conservarli. L'utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato avviene in anonimato.

Per quali finalità di trattamento potremmo chiederle il consenso

Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (ad es., informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell'assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell'adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell'emissione della polizza o nell'assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell'amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l'esecuzione del contratto dovesse richiederlo.

Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e ricerche di mercato: vorremmo poterla contattare per proporle contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento di ricerche di mercato. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. e-mail e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).

Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione, Per profilazione s'intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, svolto anche attraverso decisioni automatizzate, volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.

Per **revocare il consenso reso** può contattarci ai recapiti forniti nella sezione "[Come contattarci o chiedere aiuto](#)". Ricordiamo tuttavia che la **revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca**.

La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (www.metlife.it) nella sezione dedicata all'Informativa Privacy:

- per avere **informazioni più dettagliate** sull'Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
- per avere **aggiornamenti** in caso di modifiche alla presente Nota Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

Polizza Infortuni Key Man Small Business – AH/20/12

Dati dell'Assicurato che ha subito il Sinistro

Nome:										Cognome:											
CF:										Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F											
Data di Nascita:										Luogo di Nascita:										Prov.:	
Indirizzo:										Cap:					Comune:					Prov.:	
Recapito Telefonico:										Indirizzo E-mail:											

Garanzia per la quale si richiede l'Indennizzo

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Decesso a seguito di Infortunio | <input type="checkbox"/> Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio |
| <input type="checkbox"/> Invalidità Permanente a seguito di Infortunio | <input type="checkbox"/> Frattura ossea a seguito di Infortunio |
| <input type="checkbox"/> Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio | <input type="checkbox"/> Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio – valida solo in Italia |

Data evento:					Ora:					Luogo:														
Descrizione delle cause e delle circostanze:																								
.....																								
.....																								
.....																								

Riferimenti di Conto Corrente

Intestatario:																								
IBAN:																								
CODICE PAESE		CODICE CONTROLLO		CIN		ABI					CAB					NUMERO DI CONTO CORRENTE								

Documentazione da allegare alla denuncia di Sinistro

o da inviare successivamente qualora non ancora disponibile alla data di invio della denuncia

Decesso a seguito di Infortunio

- Originale del certificato di morte
- Originale o copia conforme all'originale del certificato necroscopico rilasciato dall'Asl di competenza

Dovranno inoltre essere inviati alla Compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:

- Verbale del pronto soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Verbale redatto dalle autorità intervenute
- Certificato autoptico
- Copia conforme all'originale dell'accertamento dell'invalidità permanente totale rilasciato dall'INPS o altro ente pubblico

Invalidità Permanente a seguito di Infortunio

- Documentazione medica comprovante l'entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti

Dovranno inoltre essere inviati alla Compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:

- Copia conforme all'originale dell'accertamento dell'invalidità permanente rilasciato dall'INPS o altro ente pubblico
- Verbale del pronto soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Verbale redatto dalle autorità intervenute

Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio

- Cartella clinica in copia conforme all'originale dalla quale risultino diagnosi e periodo di degenza

Diaria da Convalescenza post Ricovero a seguito di Infortunio – valida solo in Italia

- Certificato medico originale attestante la necessità ed il periodo di Convalescenza successivo al Ricovero

Frattura ossea a seguito di Infortunio

- Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Esame radiografico attestante la Frattura ossea

Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio

- Certificato di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Certificato medico originale attestante il periodo di Inabilità Temporanea Totale

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli **originali di Polizza** o dei **documenti presentati per la valutazione del Sinistro** qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest'ultima contesti l'autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.

Informativa Privacy

di MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia (**titolare del trattamento dei dati**) con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "MetLife" o "Società")

Gentile Cliente,

ad integrazione delle informazioni che le sono già state rese all'atto della stipula della polizza assicurativa e riportate nell'informativa sulla Privacy integralmente consultabile nella nostra pagina web dedicata alla Privacy sul sito www.metlife.it, la informiamo che i dati personali, incluse le particolari categorie di dati¹, da lei forniti con la compilazione del modulo di denuncia del sinistro e con l'eventuale invio di documentazione sanitaria, saranno utilizzati da MetLife al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del sinistro e per procedere all'eventuale indennizzo. Tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (a titolo esemplificativo: dell'assicurato, se diverso dall'aderente; del beneficiario; dell'esercente la potestà di genitore in caso si trattino i dati di un minore di età) le precisiamo che è suo onere consegnare la presente informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto in base alla vigente normativa deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente informativa. Il trattamento di tali dati risulta pertanto necessario alla valutazione della richiesta di indennizzo.

I dati personali forniti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dal personale preposto alla gestione e liquidazione dei sinistri nell'ambito delle strutture della Società ed ivi conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra descritte.

Tali dati potranno, inoltre, essere comunicati e trattati da società e/o professionisti di nostra fiducia o da pubbliche Autorità², qualora necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali, per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri, per la condivisione di informazioni connesse alla gestione di eventuali contenzioni, nonché per l'adempimento di obblighi di legge. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Società.

La invitiamo a consultare l'informativa Privacy di MetLife sul sito www.metlife.it, dove troverà ogni ulteriore informazione e aggiornamenti in merito a quali sono i suoi diritti e come esercitarli (cioè l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di ottenere chiarimenti in merito alle decisioni automatizzate) i recapiti del Responsabile della Protezione dei dati per ogni comunicazione o reclamo, il periodo di conservazione dei suoi dati, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati per la gestione del contratto, anche se in paesi fuori dall'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di legge e Regolamento vigenti per la tutela della Privacy.

Preso visione dell'Informativa Privacy e consenso al trattamento delle particolari categorie di dati

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte di MetLife - in qualità di Titolare del trattamento - come indicato nell'Informativa Privacy allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su www.metlife.it, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisco eventualmente i dati, **acconsento al trattamento dei dati sanitari ai fini della trattazione del sinistro.**

<input checked="" type="checkbox"/>	/ /	Firma dell'Assicurato / Esercente la potestà o del tutore per assicurati minorenni
	Data (gg/mm/aa)	
<input checked="" type="checkbox"/>	/ /	Firma del Denunciante se diverso dall'Assicurato
	Data (gg/mm/aa)	

Per "particolari categorie di dati personali", ai sensi della normativa vigente, si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare lo stato di salute dell'interessato, nonché l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, la vita sessuale e i dati giudiziari.

² In particolare, alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Polizza Infortuni Key Man Small Business – Convenzione assicurativa n. AH/20/12
 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia
 Questo documento è stato aggiornato in data 26/09/2021 ed è l'ultimo disponibile

POLIZZA N. _____

Informazione importante

La polizza assicurativa è **facoltativa** e **non è connessa ad alcun prodotto finanziario** collocato da Deutsche Bank Spa. Di conseguenza rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Deutsche Bank Spa.

DATI DELL'ADERENTE / ASSICURATO

A LIBERO PROFESSIONISTA

Nome e Cognome:	Cod. Fisc.:	P. Iva:
Luogo di Nascita:	Data di Nascita:	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Indirizzo di Residenza:	Cap: Comune:	Prov.:
Indirizzo E-mail:	Recapito Telefonico:	

① Se l'Aderente è un libero professionista, l'Assicurato coincide con l'Aderente

B AZIENDA

Denominazione:	Cod. Fisc.:
Partita Iva:	Data di Costituzione:
Indirizzo della Sede Legale:	Cap: Comune: Prov.:
Indirizzo E-mail:	Recapito Telefonico:

TITOLARE / RAPPRESENTANTE LEGALE

Nome e Cognome:	Cod. Fisc.:
Luogo di Nascita:	Data di Nascita: Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Indirizzo di Residenza:	Cap: Comune: Prov.:
Indirizzo E-mail:	Recapito Telefonico:

DATI DELL'ASSICURATO

Nome e Cognome:	Cod. Fisc.:
Luogo di Nascita:	Data di Nascita: Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Indirizzo di Residenza:	Cap: Comune: Prov.:
Indirizzo E-mail:	Recapito Telefonico:

Qualifica ricoperta nell'azienda: Rappresentante Legale Amministratore Dirigente Socio Titolare

INFORMATIVA SUL PROGRAMMA ASSICURATIVO

GARANZIE

- ✓ DECESSO da Infortunio
- ✓ INVALIDITÀ PERMANENTE da Infortunio
- ✓ DIARIA DA RICOVERO da Infortunio
- ✓ DIARIA DA CONVALESCENZA POST RICOVERO da Infortunio
- ✓ FRATTURA OSSEA da Infortunio
- ✓ INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE da Infortunio

PIANO ASSICURATIVO E SOMME ASSICURATE

	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
Decesso / Invalidità Permanente	€ 25.000,00 per Assicurato	€ 50.000,00 per Assicurato	€ 75.000,00 per Assicurato	€ 100.000,00 per Assicurato
Diaria da Ricovero	€ 200,00 al giorno per Assicurato - fino a 120 giorni per annualità assicurativa			
Diaria da Convalescenza	€ 100,00 al giorno per Assicurato - fino a 30 giorni per annualità assicurativa			
Frattura Ossea	€ 2.000,00 per frattura per Assicurato - fino a € 6.000,00 per annualità assicurativa			
Inabilità Temporanea Totale	€ 200,00 al mese per Assicurato - fino a 12 mensilità per contratto			

DURATA (espressa in mesi): 12(*) 24 36 48 60 72

(*) Se è stata scelta una durata pari a 12 mesi il Contratto si **rinnova tacitamente** salvo disdetta da esercitarsi nei termini indicati nelle Condizioni di assicurazione

COSTI

Il Premio è unico ed è pari, per ciascun Assicurato, all'importo di seguito indicato, in funzione del piano assicurativo e della durata sopraindicati. La Compagnia applica uno sconto di Premio per i contratti di durata superiore a 12 mesi. A fronte dello sconto, **l'Aderente non potrà recedere dal Contratto per i primi 5 anni di durata del medesimo**, fatto salvo il recesso nei primi 60 giorni dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo ed il recesso a seguito di Sinistro. L'Aderente può pagare il Premio a favore della Contraente a mezzo di bonifico bancario, che deve essere disposto da un conto corrente a lui intestato aperto presso la Contraente. Il Premio è successivamente versato dalla Contraente alla Compagnia, in via anticipata e in un'unica soluzione.

PREMIO UNICO (commissioni incluse): € _____

DI CUI IMPOSTE: € _____

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

Se l'Aderente ha scelto una durata pari a **12 mesi**, in caso di tacito rinnovo del Contratto, il Premio relativo alle annualità successive alla prima sarà addebitato dalla Compagnia, per il tramite dell'Intermediario, sul conto corrente aperto presso la Contraente di seguito indicato. Per il pagamento del Premio relativo alle annualità successive alla prima, l'Aderente può modificare il conto corrente di addebito dandone comunicazione all'Intermediario. L'Aderente, con la sottoscrizione del presente mandato, autorizza: a) la Compagnia, per il tramite dell'Intermediario (Creditor ID IT81ZZ000003328930288) a richiedere alla banca del sottoscritto l'addebito del proprio conto corrente; b) la banca del sottoscritto a procedere all'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Compagnia.

IBAN: _____

L'Aderente ha diritto di ottenere il rimborso dell'addebito in conto, secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con la propria banca. Il rimborso deve essere richiesto entro 8 settimane a partire dalla data di addebito.

► **Data:** _____ **Firma (leggibile)** _____

AVVERTENZE

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
- L'Aderente/Assicurato ha la possibilità di consultare la propria posizione assicurativa accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.metlife.it.
- Se l'Aderente è un'azienda, sono assicurabili fino ad un massimo di 4 persone fisiche per azienda; resta inteso che ciascun Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il presente modulo.

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE / ASSICURATO

A LIBERO PROFESSIONISTA

INFORMATIVA CONTRATTUALE / PRECONTRATTUALE

Dichiaro di:

- aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo (art. 56 Regolamento Ivass n. 40/2018);
- aver fornito alla Contraente le informazioni necessarie alla valutazione delle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del Contratto con tali richieste ed esigenze prima dell'acquisto (art. 58 Regolamento Ivass n. 40/2018).

► **Data:** **Firma (leggibile)**

ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, dichiaro di:

- aderire al Programma Assicurativo secondo il piano assicurativo e la durata sopraindicati;
- essere a conoscenza che il Programma Assicurativo è **facoltativo** e **non è connesso ad alcun prodotto finanziario** collocato da Deutsche Bank Spa e che, di conseguenza, rimarrà invariato ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Deutsche Bank Spa;
- essere a conoscenza che il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio a mezzo di bonifico bancario, a condizione che il bonifico vada a buon fine e che il Modulo di adesione al Programma Assicurativo sia stato regolarmente sottoscritto;
- in caso di durata del Contratto pari a 12 mesi: a) approvare il meccanismo di tacito rinnovo del Programma Assicurativo; b) essere consapevole che il Premio relativo alle annualità successive alla prima sarà addebitato sul mio conto corrente bancario;
- essere a conoscenza del diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover indicare il motivo entro 60 giorni dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo;
- essere a conoscenza che il beneficiario coincide con l'Aderente o, in caso di decesso, con i suoi eredi legittimi e testamentari; con riferimento alla garanzia Decesso a seguito di Infortunio, l'Aderente può tuttavia designare un beneficiario diverso compilando l'apposita sezione del presente modulo o con successiva designazione;
- rispettare i requisiti di assicurabilità indicati nelle Condizioni di assicurazione;
- prendere atto che eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia nel corso del rapporto contrattuale potranno essere effettuate in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia www.metlife.it o, se disponibile, nella mia area riservata, come da scelta effettuata da Deutsche Bank Spa nella sua qualità di Contraente della polizza collettiva a cui aderisco (art. 4 Regolamento Ivass n. 41/2018).

► **Data:** **Firma (leggibile)**

Dichiaro inoltre di non essere portatore di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.

► **Data:** **Firma (leggibile)**

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte della Rappresentanza Generale di **MetLife Europe d.a.c.** in qualità di Titolare del trattamento - come indicato nell'**Informativa Privacy** allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su www.metlife.it, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acconsento al trattamento di **categorie particolari di dati personali** per l'emissione e gestione del contratto.

► **Data:** **Firma (leggibile)**

DESIGNAZIONE DI BENEFICIARIO – FACOLTATIVA

In caso di decesso, il sottoscritto designa il seguente Beneficiario:

Nome e Cognome:	Cod. Fisc.:		
Luogo di Nascita:	Data di Nascita:	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Indirizzo di Residenza:	Cap:	Comune:	Prov.:
Indirizzo E-mail:	Recapito Telefonico:		

Altri dati utili per l'identificazione del Beneficiario (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato, ecc.):

.....

Il sottoscritto dichiara di voler escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario prima dell'evento.

AVVERTENZE

- In caso di mancata o incompleta compilazione dei dati relativi al Beneficiario, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario.
- Qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovasse nell'impossibilità di identificare il Beneficiario, le somme dovute andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005.
- La modifica o revoca del Beneficiario deve essere comunicata tempestivamente alla Compagnia, per il tramite del Broker April Italia Srl, scrivendo all'indirizzo helplinedb@brokeronline.it.

Per specifiche esigenze di riservatezza, il sottoscritto identifica inoltre un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato (*indicare i dati anagrafici e il codice fiscale utili per l'identificazione ed il contatto*):

.....

Le comunicazioni relative alla designazione e modifica del referente terzo devono essere inviate alla Compagnia, per il tramite del Broker April Italia Srl, all'indirizzo sopra indicato.

► **Data:** **Firma (leggibile)**

B AZIENDA**DICHIARAZIONI DEL TITOLARE / RAPPRESENTANTE LEGALE****INFORMATIVA CONTRATTUALE / PRECONTRATTUALE**

Dichiaro di:

- aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo (art. 56 Regolamento Ivass n. 40/2018);
- aver fornito alla Contraente le informazioni necessarie alla valutazione delle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del Contratto con tali richieste ed esigenze prima dell'acquisto (art. 58 Regolamento Ivass n. 40/2018).

► **Data:** **Firma (leggibile)****ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO**

Presa visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, dichiaro di:

1. aderire al Programma Assicurativo secondo il piano assicurativo e la durata sopraindicati;
2. essere a conoscenza che il Programma Assicurativo è **facoltativo** e **non è connesso ad alcun prodotto finanziario** collocato da Deutsche Bank Spa e che, di conseguenza, rimarrà invariato ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e sarà indipendente da eventuali prodotti finanziari sottoscritti con Deutsche Bank Spa;
3. essere a conoscenza che il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio a mezzo di bonifico bancario, a condizione che il bonifico vada a buon fine e che il Modulo di adesione al Programma Assicurativo sia stato regolarmente sottoscritto;
4. in caso di durata del Contratto pari a 12 mesi: a) approvare il meccanismo di tacito rinnovo del Programma Assicurativo; b) essere consapevole che il Premio relativo alle annualità successive alla prima sarà addebitato sul mio conto corrente bancario;
5. essere a conoscenza del diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover indicare il motivo entro 60 giorni dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo;
6. essere a conoscenza che il beneficiario coincide con l'Aderente;
7. prendere atto che eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia nel corso del rapporto contrattuale potranno essere effettuate in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia www.metlife.it o, se disponibile, nella mia area riservata, come da scelta effettuata da Deutsche Bank Spa nella sua qualità di Contraente della polizza collettiva a cui aderisco (art. 4 Regolamento Ivass n. 41/2018).

► **Data:** **Firma (leggibile)****CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte della Rappresentanza Generale di **MetLife Europe d.a.c.** in qualità di Titolare del trattamento - come indicato nell'**Informativa Privacy** allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su www.metlife.it, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acconsento al trattamento di **categorie particolari di dati personali** per l'emissione e gestione del contratto.

► **Data:** **Firma (leggibile)****DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO****CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Dichiaro di:

1. aver ricevuto copia dell'informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo (art. 56 Regolamento Ivass n. 40/2018);
2. prestare il consenso alla stipula del contratto di assicurazione da parte dell'Aderente;
3. rispettare i requisiti di assicurabilità indicati nelle Condizioni di assicurazione;
4. essere a conoscenza che per tutte le garanzie il beneficiario è l'Aderente.

► **Data:** **Firma (leggibile)**

Dichiaro, inoltre, di non essere portatore di invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.

► **Data:** **Firma (leggibile)****CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte della Rappresentanza Generale di **MetLife Europe d.a.c.** in qualità di Titolare del trattamento - come indicato nell'**Informativa Privacy** allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su www.metlife.it, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornirò eventualmente i dati, acconsento al trattamento di **categorie particolari di dati personali** per l'emissione e gestione del contratto.

► **Data:** **Firma (leggibile)**